



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N.49

Riunione del 5 aprile 2017

Il Tribunale Federale composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò Componente

45.16.17 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

Con atto di deferimento del 07.03.2017 trasmesso in data 10.03.2017 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **SOC. DAKOTA A.S.D.** *“per violazione degli artt. 2 RAT, 74 e 76 Reg. Giur. e 9 dello Statuto Federale a titolo di responsabilità diretta per aver effettuato il primo tesseramento on line, dell'atleta Vergani Francesca, senza che la stessa abbia mai firmato il previsto modulo “F”:*

- **Sig.ra FACCHINETTI FRANCESCA**, *“n.q. Presidente p.t. della società DAKOTA A.S.D., per aver violato gli artt. 19 RAT, 74 e 75 Reg. Giur. e 16, comma 3 dello Statuto Federale per i fatti addebitati alla società di appartenenza”.*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 05 Aprile 2017. In tale udienza presenziava il rappresentante della Procura Federale il quale insisteva nell'atto di deferimento;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale e le conclusioni rassegnate;
- Preso atto delle memorie inviate dagli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 07 Dicembre 2016 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che l'atleta Vergani Francesca aveva fatto pervenire una richiesta a mezzo del quale la stessa affermava di non aver mai sottoscritto il modulo di primo tesseramento (Mod. F) alla Società Dakota Asd.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 17.10.2016, il primo tesseramento *on line* della suddetta atleta da parte del sodalizio



Dakota Asd, revocava il primo tesseramento dell'atleta Vergani Francesca con il suddetto sodalizio perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

All'esito dell'apertura del procedimento disciplinare a carico degli odierni incolpati, gli stessi facevano pervenire una memoria nella quale, pur evidenziando la condotta tenuta dell'atleta, che dal mese di maggio 2016 si era regolarmente allenata con il sodalizio e, successivamente, aveva firmato un modulo di iscrizione consegnando anche la certificazione medica necessaria per il tesseramento, sostanzialmente ammettevano che il tesseramento era stato effettuato senza che la suddetta atleta avesse mai sottoscritto il modulo "F" di primo tesseramento.

La Procura Federale, acquisiva i predetti documenti e riteneva documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli odierni incolpati.

la Procura medesima, ritenendo esaurita la fase istruttoria, previa trasmissione della rituale comunicazione di conclusione delle indagini, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le memorie inoltrate dagli incolpati, ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento sono documentalmente provate e la condotta contestata è stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

Infatti, gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento il preventivo obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti o dei genitori esercenti la potestà, in caso di atleti minori, sui relativi moduli, prima dell'inoltro in via telematica.

E' opportuno precisare, sempre sulla base della normativa federale vigente, in tema di tesseramento *on line*, che la sottoscrizione del relativo modulo da parte dell'atleta o dei genitori esercenti la potestà, in caso di atleti minorenni, deve essere raccolta preventivamente, a sua esclusiva cura ed onere, da parte del presidente del sodalizio che intende effettuare il tesseramento, potendosi invocare la sussistenza del vincolo sportivo solo se tassativamente rispettate le norme federali in materia.

Ritenuto, peraltro, che l'esposto inviato direttamente dall'atleta, a prescindere dalla condotta dallo stesso tenuta che non è oggetto di valutazione nel presente procedimento, evidenzia la assoluta mancanza di volontà ed autorizzazione al suddetto tesseramento e che la negligente condotta posta in essere dagli incolpati, pertanto, è meritevole di



adeguata sanzione disciplinare che viene determinata, dal Tribunale, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Sig.ra Francesca Facchinetti la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due) ed a carico del sodalizio SOC. DAKOTA A.S.D., in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 200,00 (duecento/00).

Roma, 26 aprile 2017

F.to Il Presidente
Avv. Massimo Rosi